

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI PRIVATIZZAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA RADIOTELEVISIVA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. E SULL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004 N. 112, RECANTE NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

46° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

Presidenza del presidente GRILLO

I N D I C E

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni in materia di procedure di privatizzazione della concessionaria pubblica radiotelevisiva RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e sull'attuazione degli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004 n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo

* PRESIDENTE	Pag. 3, 10, 14 e <i>passim</i>
FALOMI (<i>Misto</i>)	12
* GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i> 3, 8, 11 e <i>passim</i>	
MONTINO (<i>DS-U</i>)	11
* PESSINA (<i>FI</i>)	10, 12
* SCALERA (<i>Mar-DL-U</i>)	14
* ZANDA (<i>Mar-DL-U</i>)	8, 9

N.B.: *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni in materia di procedure di privatizzazione della concessionaria pubblica radiotelevisiva RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e sull'attuazione degli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004 n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Ministro delle comunicazioni in materia di procedure di privatizzazione della concessionaria pubblica radiotelevisiva RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e sull'attuazione degli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004 n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Ringrazio il Ministro per la sua presenza e gli cedo immediatamente la parola per la relazione.

GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*. Signor Presidente, l'articolo 21 della legge n. 112 del 2004 definisce il percorso da seguire per la dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nella RAI.

Il processo di privatizzazione è strettamente collegato alla nuova natura della RAI, indicata dall'articolo 20 come società per azioni sottoposta alla generale disciplina delle società per azioni. Viene così superata la connotazione di società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile, impressa alla concessionaria dal legislatore del 1993, pur restando salve alcune peculiarità dell'azienda, connesse allo svolgimento di un servizio di rilevante interesse pubblico, cui sono correlate norme speciali, quali quelle relative alla modalità di nomina del consiglio di amministrazione.

La prima tappa del processo di privatizzazione è costituita dalla fusione, per incorporazione, della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A nella società Rai Holding, con la nascita della nuova RAI Radiotelevisione S.p.A. Per il compimento di questa fase il legislatore assegna un termine di 60 giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge (6 maggio 2004). Pur non potendosi considerare tale termine come perentorio, per l'assenza

di una espressa previsione legislativa in tal senso o di una sanzione per il caso di mancato rispetto della scadenza, tuttavia non può non cogliersi una forte esigenza di pervenire in tempi rapidi alla fusione, dimostrata dal legislatore anche attraverso il dimezzamento dei termini procedurali recati dalla disciplina civilistica. Quindi il mio auspicio è che si pervenga quanto prima al perfezionamento dell'atto di fusione.

In questa direzione la RAI ha già mosso i primi passi, ottenendo da parte del consiglio di amministrazione l'approvazione del progetto di fusione, che comprende anche la bozza del nuovo statuto della società risultante dalla fusione. Il progetto di fusione deve ora essere approvato anche dal consiglio di amministrazione di Rai Holding, prima di essere sottoposto alle assemblee di entrambe le società. Va nella direzione del rispetto dell'esigenza di celerità la scelta della procedura semplificata, consentita dall'articolo 2505-*bis* del codice civile, in ipotesi di fusione per incorporazione di società possedute al 90 per cento, quale è il caso di specie, dal momento che RAI è posseduta al 99,54 per cento da RAI-Holding e allo 0,45 per cento da SIAE, venendo così meno la necessità della relazione da parte di esperti nominati dal tribunale sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, con conseguente notevole riduzione dei tempi della procedura di fusione.

Non intendo soffermarmi sui contenuti del progetto di fusione e dello statuto in particolare, di cui pure il Ministero è stato informato, sia perché il progetto deve essere ancora approvato dalle rispettive assemblee delle società partecipanti alla fusione sia perché lo statuto dovrà poi essere sottoposto all'approvazione del mio Dicastero, previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 428 del 3 aprile 1947. È comunque chiaro che il nuovo statuto non può che improntarsi alla disciplina recata dalla legge n. 112 anche per quanto riguarda la composizione, i poteri e le modalità di nomina degli organi societari.

Proseguirò quindi nella descrizione delle procedure che dovranno essere di qui in avanti seguite. In primo luogo il progetto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese e depositato presso la sede sociale per almeno 15 giorni; quindi le assemblee dovranno approvarlo e lo statuto dovrà essere inviato – come dicevo – al mio Ministero per l'approvazione. Questa non potrà intervenire se non dopo l'acquisizione del parere della Commissione di vigilanza. Ove il parere sia favorevole e lo statuto non necessiti di alcuna modifica, ricevuta l'approvazione ministeriale, le società provvederanno al deposito ed all'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere delle rispettive assemblee per almeno un mese, termine concesso dal codice civile ai creditori per eventuali opposizioni. In assenza di opposizioni nel termine di un mese, potrà essere stipulato l'atto di fusione.

La nuova RAI Radiotelevisione S.p.A nascente dall'atto di fusione dovrà quindi essere messa sul mercato. Si apre a questo punto la fase più delicata della privatizzazione, che inizia con l'avvio del procedimento di alienazione della partecipazione dello Stato nel capitale RAI, fase in cui

riveste un ruolo principale il Ministero dell'economia, che è azionista della società da privatizzare. Occorrerà peraltro raccordare la generale disciplina sulle privatizzazioni e delle procedure sin qui seguite in altri casi di alienazione di partecipazioni statali in società con la normativa, speciale, contenuta nella legge n. 112. L'articolo 21 richiama espressamente la legge n. 474 del 30 luglio 1994 (cosiddetta legge sulle privatizzazioni). Tra le modalità di vendita dalla stessa previste (offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti, sistema misto di offerta pubblica di vendita e trattativa diretta), la legge n. 112 presceglie il solo sistema dell'offerta pubblica di vendita regolata dal decreto legislativo n. 58 del 1998 (cosiddetta legge Draghi). Secondo l'articolo 21, comma 3, della legge n. 112 del 3 maggio 2004: «entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A come risultante dell'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni, e al decreto-legge n. 332 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 474 del 30 luglio 1994, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi e le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma».

Si parla di offerta pubblica iniziale (*initial public offering*), in quanto, per la prima volta dalla nascita della società, le sue azioni sono offerte al pubblico degli investitori, con o senza quotazione nei mercati azionari. Prima dell'offerta pubblica iniziale la società è detta *private company*; a seguito dell'offerta pubblica iniziale essa diventa una *public company*, cioè una società ad azionariato diffuso. Il CIPE, secondo quanto stabilito dalla legge, assume un ruolo chiave, dovendo definire, con proprie deliberazioni, tutti gli elementi rilevanti ai fini della alienazione, primo fra tutti la quantità di azioni da immettere immediatamente sul mercato. La vendita di partecipazioni, sia dirette che indirette dello Stato, quando abbia ad oggetto il trasferimento del controllo di società operanti nel settore dei servizi pubblici, è disciplinata anche da speciali norme che per lo più mirano a tutelare gli interessi collettivi degli utenti, gli interessi generali dello Stato, la promozione della concorrenza e la trasparenza della procedura di vendita. Anche la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A, in quanto concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rientra fra quelle società di pubblico servizio e interesse sottoposte ad ulteriori norme di carattere speciale.

Per quanto interessa particolarmente la privatizzazione della RAI assumono rilievo quelle che, in particolare, prevedono: la previa costituzione dell'autorità di regolazione dei servizi pubblici, già avvenuta con l'istituzione, con la legge n. 249 del 1997, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; le limitazioni al possesso azionario ed il voto di lista.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 332 del 1994, come modificato dalla legge di conversione n. 474 del 1994, prevede la possibilità di inserire nello statuto di società esercente pubblici servizi una limitazione al possesso azionario ad un massimo non superiore al 5 per cento. Tale clausola non può essere modificata per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relativa delibere assembleari.

Al riguardo, l'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevede che: «In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1».

L'articolo 4 del decreto-legge n. 332 del 1994, come modificato dalla legge di conversione n. 474 del 1994, prevede, altresì, l'introduzione di un'ulteriore clausola di elezione degli amministratori mediante voto di lista. La legge n. 112, ha recepito tale indirizzo prevedendo l'elezione degli amministratori della RAI mediante voto di lista, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della medesima legge.

Ciò chiarito in linea generale, si sintetizzano qui di seguito le fasi presenti in tutte le privatizzazioni, da ricordarsi alla disciplina speciale prevista dalla legge n. 112, specie per quanto riguarda i poteri attribuiti al CIPE.

In primo luogo, vi è la delibera del consiglio di amministrazione della società e la nomina del *team* di consulenti: il consiglio di amministrazione si riunisce per decidere circa la convenienza della quotazione e, una volta deliberato, si procede alla nomina dello *sponsor* e degli altri consulenti che affiancheranno la società durante l'intero processo. Segue una riunione di lancio dell'operazione: il *management* della società si riunisce con il *team* dei consulenti, per la pianificazione delle diverse fasi della procedura di quotazione.

Vi sono, poi, le istituzioni finanziarie che si occupano dell'ingresso della società sul mercato, che devono controllare tutti gli aspetti inerenti alle attività, alle prospettive future e ai risultati finanziari della società stessa, individuando i fattori critici di successo della quotazione. In questa fase si inizia la stesura del prospetto informativo. Una volta redatto il prospetto informativo, secondo gli schemi indicati dalla CONSOB, questo viene depositato presso la stessa CONSOB che procede al rilascio del nulla osta per la sua pubblicazione.

Segue, quindi, l'ammissione e quotazione da parte della Borsa italiana spa: entro due mesi dalla presentazione della domanda di ammissione a quotazione, la Borsa italiana informa l'emittente e la CONSOB circa la delibera per l'ammissione o il rigetto della domanda, resa pubblica attraverso avviso. Si pubblica e distribuisce il rapporto di ricerca sul titolo

agli analisti e si costituisce il consorzio di collocamento cioè un consorzio di banche, intermediari autorizzati, organizzato a cura di un istituto responsabile del collocamento sotto la guida di uno o più coordinatori globali (*global coordinator*), al fine di coordinare l'offerta dei titoli in oggetto. Il *pre-marketing*, infine, costituisce un incontro degli analisti del consorzio di collocamento con i potenziali investitori, al fine di presentare la società. In sintesi, sto cercando di descrivere le tappe che hanno riguardato anche altre operazioni analoghe.

Vi è poi il *road-show* con il quale la società si presenta agli investitori istituzionali, e altri passaggi che portano all'offerta pubblica di vendita e alla sottoscrizione, operazione mediante la quale la società emittente si rivolge ad un pubblico indifferenziato di soggetti per vendere irrevocabilmente e a condizioni non variabili una determinata quantità e specie di titoli mobiliari che essa già detiene in portafoglio. Secondo la legge, comunque, l'oggetto della OPV è rappresentato da valori mobiliari che consentono di acquisire diritto di voto, con esclusione quindi delle azioni di risparmio e privilegiate.

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo, si dà inizio alle negoziazioni e si definisce, nel primo giorno di negoziazione, il prezzo di mercato del titolo. Il prezzo di collocamento dei titoli viene di norma stabilito in due fasi: entro il giorno precedente quello dell'offerta viene comunicato al pubblico il prezzo massimo, fissato tenendo conto delle condizioni del mercato e delle indicazioni di interesse pervenute al coordinatore globale; il prezzo definitivo viene quindi comunicato al pubblico entro il primo giorno lavorativo successivo al termine dell'offerta pubblica. Trascorso questo termine, inizia un periodo (in genere un mese) di stabilizzazione del prezzo. In questo periodo, e proprio al fine di realizzare la stabilizzazione del titolo, il coordinatore globale può effettuare l'operazione di sovrallocazione (*greenshoe*), consistente in un incremento dei titoli offerti acquistandoli dall'emittente al prezzo di sottoscrizione. La determinazione del prezzo di offerta rappresenta una delle questioni più delicate da risolvere, dovendo trovare un punto di incontro tra esigenze opposte. Particolarmente avvertita è la necessità di fissare un prezzo che sia appetibile, con prospettive di guadagno per i potenziali sottoscrittori, così da assicurare la sperata risposta da parte del pubblico. Un prezzo accessibile, fra l'altro, favorisce l'auspicata diffusione dell'azionariato tra i risparmiatori. L'*underpricing* naturalmente non deve tramutarsi in una sorta di svendita, data l'esigenza primaria da parte dello Stato di massimizzare le proprie entrate.

Insieme all'avviso, l'intermediario finanziario è tenuto per legge a rendere disponibile il prospetto informativo, che è il documento ufficiale con cui il collocatore descrive l'operazione di collocamento e la società.

In alcuni casi, per incentivare gli investitori ad aderire al collocamento, l'emittente garantisce un certo quantitativo di azioni gratuite (*bonus share*) a particolari categorie di soggetti (ad esempio, ai dipendenti) che sono tenuti a mantenerle in portafoglio, senza venderle, per almeno un certo periodo dalla data di collocamento stessa. È possibile che questa

facoltà possa essere attribuita anche ai dipendenti RAI. Questo tema è affiorato nel corso del dibattito in Parlamento e al riguardo sono stati presentati degli ordini del giorno; sarà una possibilità che andrà vagliata anche sulla base delle indicazioni fornite dal Parlamento.

Inoltre, già la legge n. 112 riserva una quota (la cui misura verrà definita dal CIPE) di azioni in favore degli abbonati RAI in regola con il pagamento del canone radiotelevisivo, con il limite dell'inalienabilità per un periodo di 18 mesi.

Al di là di questa mia illustrazione (che lascerò agli atti della Commissione), che non può che riprendere i contenuti della legge sul sistema radiotelevisivo e della legge delle privatizzazioni del 1994 a cui ci siamo ispirati, assistiamo ora all'avvio delle procedure. Per quanto riguarda RAI spa, il 5 luglio scorso è stato approvato lo statuto, mi auguro che anche RAI *holding*, che dipende dal Ministero dell'economia, che ne è l'azionista, possa rapidamente deliberare per poter procedere con gli altri passaggi tra cui reputo molto importante anche quello nella Commissione parlamentare di vigilanza che dovrà fare delle valutazioni tenendo conto, ovviamente, delle norme vigenti. Naturalmente, ci sarà la possibilità di porre questioni ma credo che il parere della Commissione di vigilanza e l'atto che il Ministero delle comunicazioni dovrà successivamente assumere, tenendo conto, cosa che io intendo fare, del parere della Commissione di vigilanza, non possono esulare dai binari che la legge sul sistema televisivo e quella sulle privatizzazioni hanno già definito. Mi auguro che RAI *holding*, con l'iniziativa rapidamente assunta dal Ministero dell'economia (che più volte personalmente e direttamente, nel rispetto delle competenze, ho sollecitato) proceda quanto prima alla deliberazione in modo da consentire alla Commissione di vigilanza di pronunciarsi e si possa dar seguito a tutti i passaggi che ho voluto in maniera puntuale richiamare per dire, anche se è già presente a tutti, che questa iniziativa è molto importante e assume uno degli aspetti più qualificanti della legge di sistema.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Innanzi tutto, voglio ringraziare sentitamente il ministro Gasparri per essere qui oggi. Questa Commissione ha avuto nei mesi passati seri problemi di collaborazione con i suoi colleghi di Governo, come il presidente Grillo potrà dirle più diffusamente. Le sono davvero molto grato. Ricordo che lei ha partecipato alla discussione del disegno di legge in Commissione, e anche oggi è qui pochi giorni dopo che è stata richiesta la sua presenza.

Ora vorrei cogliere l'occasione per porle alcune questioni.

Se lei avesse tempo alla ripresa dei lavori, a settembre, sarebbe utile parlare del digitale terrestre rispetto alla RAI.

GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*. Alla Camera dei deputati abbiamo già iniziato a farlo.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Vorrei sottoporle poi un problema. Rilevo una sua certa lentezza nel rispondere ad alcune interrogazioni (penso non dipenda da lei ma dai suoi uffici), mi sembra, cioè, sia necessario attendere troppo tempo per ricevere una risposta. Alcune interrogazioni, signor Ministro, hanno delle scadenze temporali. Io, ad esempio, ho presentato più di due mesi fa un'interrogazione che riguardava la regolarità di un appalto della RAI. In questi due mesi l'appalto è già stato portato ad esecuzione, quindi la tempestività della risposta è un elemento molto importante; se lei potesse sollecitare i suoi uffici a predisporre delle istruttorie sollecite io gliene sarei molto grato.

Ho poche e rapide domande da rivolgere al Ministro.

La prima domanda riguarda l'articolo 21. Risponde a verità il fatto che possiamo considerare non perentorio il termine di 60 giorni per la fusione, a parte la circostanza che l'utilizzazione della perentorietà dei termini è corretto che venga invocata dai cittadini più che dal Governo e dagli enti pubblici? Se è previsto un termine di legge, dovrebbe essere rispettato dal Governo a prescindere dal fatto che esso possa essere considerato non perentorio. Non ho però sentito dalla sua relazione, Ministro, una spiegazione chiara del motivo per il quale nella legge emanata ed approvata da così poco tempo è stato indicato un termine che poi si è rivelato di impossibile sostanziale osservanza da parte dei destinatari. Mi sembra una questione importante.

Le ricordo che si tratta di un termine indicato dal Governo, non essendo frutto di emendamenti di iniziativa parlamentare. Vorrei sapere se il Governo ha impartito una sanzione a chi ha fatto un calcolo così vistosamente errato o se ci troviamo davanti ad uno dei soliti errori senza colpevoli destinati poi – per così dire – a passare in cavalleria.

Le rivolgo questa domanda perché il termine in questione è legato in modo molto serio e rilevante anche alla nuova composizione del consiglio di amministrazione della RAI. A questo riguardo mi piacerebbe conoscere formalmente la sua opinione – non parlo degli aspetti politici – sulla legittimità dell'attuale consiglio. Come lei ben sa, il codice civile prevede in via generale l'obbligo di reintegro del consiglio di amministrazione quando viene a mancare qualche suo componente. In questo momento tale obbligo non può essere soddisfatto perché non esiste più l'organo che lo possa assumere, in quanto i Presidenti dei due rami del Parlamento non sono più abilitati a reintegrare i componenti del consiglio. Esistono scuole giuridiche qualificate che sostengono che a causa di questo *vulnus* il consiglio non può essere considerato legittimo.

Avrei, quindi, interesse a conoscere la sua opinione, anche in considerazione del fatto che nell'ultimo periodo il consiglio della RAI è incompleto. Forse applicando subito la legge che porta il suo nome si potrebbe far amministrare la RAI da un consiglio completo e non da uno privo di un membro importante come il presidente di garanzia.

Come seconda domanda, le ricordo che in base all'articolo 18 della sua legge, la RAI deve essere amministrata con contabilità separata. Anche questo è un argomento che lei conosce molto bene. Si tratta di una

questione importante anche in vista della futura privatizzazione e della valutazione dell'azienda stessa. Quindi, le chiedo se l'azienda abbia iniziato ad applicare una direttiva precisa di una legge approvata dal Parlamento ormai da qualche tempo.

La terza ed ultima domanda riguarda l'applicazione di un altro articolo, che ora non ricordo esattamente, sempre della legge che porta il suo nome. Il problema che le voglio porre riguarda i poteri del direttore generale. Ho una mia opinione su questo argomento. Penso che prevalga l'interpretazione che lei stesso ha dato nella relazione che ci ha appena letto. Lei afferma che nella sua legge si supera la connotazione di società di interesse nazionale con l'esplicita indicazione che l'azienda è regolata dal codice civile. Penso che il testo della legge e l'interpretazione che lei mi ha testè dato debbano portare alla conclusione che l'azienda deve essere governata da un consiglio di amministrazione e da un amministratore delegato, senza direttori generali onnipotenti per legge. Le chiedo se questa mia interpretazione è corretta o se ne esiste un'altra diversa.

PRESIDENTE. Accogliendo una osservazione del collega Zanda, do atto all'onorevole Gasparri di essere sicuramente il Ministro che annovera il numero maggiore di presenze nella nostra Commissione.

Do atto, quindi, al ministro Gasparri della sua correttezza nel rapporto con l'istituzione parlamentare.

PESSINA (FI). Mi associo anch'io al plauso rivolto al Ministro per la dimostrata sensibilità rivolta agli inviti della nostra Commissione e per la sua partecipazione sempre assai utile e fattiva.

Premesso ciò, vorrei entrare nel vivo dell'argomento parlando del futuro della società del servizio pubblico radiotelevisivo in funzione della legge che abbiamo recentemente approvato. Mi chiedo e chiedo al Ministro se è possibile conoscere i motivi per i quali si è creata una sorta di blocco della procedura di fusione per incorporazione tra la RAI S.p.A. e RAI Holding (da quanto almeno è stato riportato sulla stampa). Vorrei sapere se ciò sia dovuto ad una non completa sintonia tra le due società in merito allo statuto approvato dal consiglio di amministrazione della azienda.

Desidererei conoscere quali sono i punti di contrasto tra il consiglio di amministrazione di RAI Holding e il consiglio di RAI S.p.A.; ciò anche per i riflessi che hanno generato: dobbiamo considerare che nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è stata approvata una mozione che ha avuto politicamente una certa rilevanza, mozione nella quale si invitava la direzione della RAI a prendere nota della data di scadenza del 30 settembre per il rinnovo delle cariche del consiglio.

Sono intervenuto più volte su questo argomento in differenti sedi, spiegando come fosse impossibile dare termini così perentori in quanto tutto il processo di societizzazione aveva la necessità di essere realizzato in tempi molto più ampi di quanto previsto dall'invito.

Ora, però, mi domando se si porrà un termine alla definizione del processo di fusione tra le due società, anche perché il disaccordo sullo statuto potrebbe allungare ulteriormente i tempi. Chiedo, quindi, se esiste un termine entro il quale debba essere presa una decisione per impedire che il problema assuma maggiori proporzioni.

Vorrei poi capire la «motivazione» dei nuovi soci che entreranno nella *public company*, sebbene con partecipazioni molto limitate, in una società abbastanza particolare, composta per una grande parte da un elemento fisso di ricavo, rappresentato dal canone, e da una modesta parte di incassi variabili, rappresentati dai flussi pubblicitari. Vorrei sapere su quale tipo di redditività può contare l'investitore in questa società. Sono molto curioso di conoscere quali saranno i valori di valutazione della società. Il fatto più importante, però, sarà non tanto il valore che verrà assegnato alle azioni quanta la loro possibile redditività.

Mi sembra di avere riassunto tutti i dubbi che sono scaturiti da questo interessante incontro con il Ministro, al quale rinnovo il mio personale ringraziamento per la sua disponibilità.

MONTINO (*DS-U*). Signor Presidente, anche io mi associo al plauso al Ministro per la sua disponibilità e la sua presenza.

Dopo la lettura della relazione, il Ministro ci ha ribadito che il processo di privatizzazione della RAI coinvolge due fonti normative, la legge n. 112 del 2004 e la generale disciplina delle società per azioni. Proprio la legge n. 112 ha fissato tempi molto precisi, ora considerati da alcuni dei miei colleghi troppo stretti. Voglio però ricordare che siete stai voi della maggioranza a sceglierli. Durante il dibattito, sia in Commissione che in Aula, avevamo fatto presente che con molta probabilità sarebbe stato necessario equilibrarli. Voi invece non ne avete voluto discutere, sicuri di poter seguire in modo rigoroso la tempistica prevista dalla normativa. Il termine dei 60 giorni, previsto sin dall'inizio dalla legge che avete votato, e non introdotto successivamente da emendamenti dell'opposizione, è scaduto il 5 luglio scorso. Ci può essere uno sforamento, tanto più che la norma non è così perentoria e non prevede alcuna penalità in merito, ma stiamo parlando di un ritardo che supera il doppio del tempo previsto dalla legge. Sono infatti trascorsi più di 20 giorni dalla scadenza. Il 5 agosto il Parlamento chiuderà i suoi lavori per la pausa estiva e si arriverà all'inizio di settembre, con un tempo esattamente doppio rispetto a quello che voi avete scelto, senza avere la fusione per incorporazione, che è l'atto principale previsto dalla normativa che qui veniva ricordata.

In sede di Commissione di vigilanza RAI, a maggioranza assoluta, è stata votata una mozione, con la quale si invitava l'attuale consiglio di amministrazione a dimettersi, stabilendo anche il termine ultimo del 30 settembre. Cosa succederà dopo tale data?

GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*. Ci sarà il 1° ottobre.

MONTINO (*DS-U*). Ma sarà un 1° ottobre con le dimissioni del consiglio di amministrazione?

GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*. Lo dovete chiedere a loro.

MONTINO (*DS-U*). Peraltro al 1° ottobre avremo sfiorato di tre mesi la scadenza prevista dalla legge.

In questa situazione c'è il rischio che tutta la fase preliminare venga svolta, in modo forzoso, qualcuno dice illegittimo, dall'attuale consiglio di amministrazione, e che poi, al momento culminante del procedimento, questo si dimetta, per dare spazio ad un nuovo consiglio di amministrazione. Tenuto conto che atti molto complicati debbono essere compiuti e che c'è bisogno di una certa continuità, sarebbe opportuno stringere i tempi, arrivare entro settembre alle dimissioni definitive dell'attuale consiglio di amministrazione e procedere al suo rinnovo.

FALOMI (*Misto*). Signor Presidente, vorrei cominciare con una considerazione di carattere generale, già fatta in precedenti occasioni.

Nella legge non viene fissato il limite massimo alla cessione delle quote possedute dallo Stato. Questa quindi potrebbe anche essere del 100 per cento, con un processo di privatizzazione totale. Tale condizione espone gli atti che saranno adottati, e credo che ci siano molte associazioni di consumatori e di cittadini che si stanno attrezzando in tal senso, ad un contenzioso che può arrivare fino alla Corte costituzionale, perché tale organo, con diverse sentenze, ha ribadito che, a garanzia del pluralismo, dell'obiettività e dei principi generali che legittimano l'esistenza di un servizio pubblico, c'è la proprietà pubblica.

La mia parte politica si impegnerà affinché il processo di privatizzazione, almeno nei termini indicati, perché così scomparirebbe il servizio pubblico radiotelevisivo e non ci sarebbe un processo di ingresso di privati al suo interno, venga interrotto. Un conto è discutere con quanti reti si possa fare servizio pubblico, un conto è mettere in moto un processo che può portare lo Stato a perdere totalmente le quote della proprietà del servizio pubblico, in controtendenza con tutto ciò che sta avvenendo in Europa su questo terreno.

Per quanto riguarda invece le questioni di cui ha già parlato il Ministro, che ringrazio anch'io per la sua presenza, sarebbe stato più corretto che fosse un nuovo consiglio di amministrazione a gestire questo processo e non un consiglio di amministrazione in scadenza e oggetto di un invito da parte di un organo parlamentare, la Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, a rassegnare le dimissioni. Davanti ad una legge che cambia le regole del gioco, ove anche si riconoscesse la possibilità di rimanere in carica fino alla scadenza naturale del mandato, ragioni di galateo istituzionale consiglierebbero le dimissioni del vecchio consiglio di amministrazione per far posto ad un nuovo consiglio eletto secondo la nuova normativa; credo che un comportamento di questo tipo sarebbe

stato più corretto anche in virtù della situazione concreta nella quale si trova il servizio pubblico.

L'attuale consiglio di amministrazione vede una netta, totale, assoluta preminenza di componenti espressione politico-culturale dell'attuale maggioranza. Ora, il presidente di garanzia si è dimesso denunciando in modo molto pesante la condizione di asservimento e di condizionamento del servizio pubblico; mantenere in vita un consiglio di amministrazione privo del suo presidente di garanzia vuol dire mantenere in vita un organo di governo della RAI espressione di mezzo Paese dal quale è esclusa l'altra metà del Paese che, comunque, paga il canone.

Tutto ciò non è stato fatto, spero almeno che il documento approvato dalla Commissione di vigilanza spinga in questa direzione.

Credo che, nell'interesse stesso della RAI, sarebbe stato più opportuno che i nuovi processi fossero avviati da un nuovo organo investito secondo le nuove regole e non dal residuo di ciò che resta del passato, peraltro in una condizione del tutto anomala visto che questo consiglio non si può integrare (particolare curioso, questo, sotto il profilo giuridico); non è integrabile perché gli organi che dovrebbero integrarlo non hanno più il potere di farlo. Nei confronti di un organo di questo genere si potrebbero sollevare persino dubbi di legittimità.

Come, poi, ha già ricordato il senatore Montino finora non abbiamo ascoltato alcuna spiegazione circa il fatto che il processo di fusione per incorporazione che doveva essere completato entro 60 giorni (ormai trascorsi) non è stato ancora completato. Dal momento che non si sa ancora a che punto siamo, credo che il processo di completamento sia ancora lontano.

Il Ministro nella sua introduzione ha fatto poi riferimento al fatto che il termine non è perentorio ma, quando nella legge si stabiliscono addirittura procedure abbreviate rispetto ai processi di incorporazione previsti dal codice civile, il senso della normativa è fare presto. Invece qui non solo si lasciano trascorrere i 60 giorni previsti ma non si procede affatto. Vorrei ascoltare ora una qualche spiegazione di una qualche ragione per la quale questo processo sta procedendo in questo modo; non vorrei che tutto ciò mirasse a mantenere il più possibile in vita l'attuale consiglio di amministrazione in modo che tutte le operazioni previste siano svolte da quest'ultimo.

Ci troviamo in una condizione singolare dal momento che questa società continua a gestire un servizio pubblico particolare: non si tratta di erogazione di energia elettrica ma di cultura, informazione, spettacolo, intrattenimento, eroga cose che hanno molto a che fare con la formazione dell'opinione pubblica e degli orientamenti dell'opinione pubblica. Si corre il pericolo che anche quelle norme contenute nella legge che apparentemente possono sembrare di garanzia (per esempio, l'elezione del presidente che ha bisogno della ratifica dei due terzi della Commissione di vigilanza per potere essere eletto) vengano vanificate da statuti che distribuiscono i poteri tra il presidente, il direttore e i consiglieri di amministra-

zione vanificando, sostanzialmente, la funzione pubblica che questo servizio deve mantenere.

La questione dello statuto che deriva dalla fusione per incorporazione è molto rilevante sotto il profilo politico ed istituzionale, anche ai fini del rispetto dei principi costituzionali che presiedono ad un servizio pubblico. Nell'introduzione dello statuto vi è una breve frase in merito. Personalmente, credo che su questo punto dovremo porre estrema attenzione perché davvero con lo statuto si disegna l'assetto dei poteri e il rischio vero è che i poteri che hanno un qualche riferimento al Parlamento siano del tutto depotenziati, dimidiati e svuotati.

La terza questione riguarda l'offerta di vendita della quota da parte del Ministero dell'economia. Francamente, continuo a leggere frasi che necessitano di spiegazione; sembrerebbe leggersi in filigrana che alcune forze sono già pronte a prendersi pezzi o pezzetti della RAI lasciando in secondo piano l'offerta al pubblico indistinta.

Perché a pagina 9 della relazione illustrata oggi dal Ministro, ragionando sulla struttura dell'offerta, si parla di «offerta pubblica di un minimo di azioni, pari a una determinata percentuale del quantitativo massimo dell'azione oggetto dell'offerta al pubblico in Italia; contestuale offerta istituzionale riservata a investitori professionali italiani ed istituzionali esteri», e poi si dice: «l'offerta pubblica può comprendere un'offerta riservata al pubblico indistinto ...»? Mi pare si stia configurando la costituzione di un gruppo, magari articolato visto che non può possedere più dell'1 per cento della società (anche se l'uno per cento di una società che vale 10 miliardi di euro non è una sciocchezza, non si tratta di piccole cifre abordabili dal singolo cittadino che compra le azioni in una situazione di azionariato diffuso). Vorrei capire meglio il significato di questo periodo: se avete intenzione di procedere garantendo uno spezzettamento in quote dell'uno per cento ad un selezionato gruppo di investitori o se, invece, questa offerta è rivolta ad un pubblico indistinto. Io, francamente, non lo capisco. Il dubbio che sto sollevando credo sia del tutto legittimo.

Queste erano alcune rapide considerazioni sulla base della informativa che il Ministro ci ha voluto illustrare.

PRESIDENTE. Vorrei avanzare una proposta, se i colleghi sono d'accordo. Dal momento che alle ore 16 è richiesta la nostra presenza in Aula, se tutti sono d'accordo, vorrei rinviare il seguito dei nostri lavori ad altra seduta.

SCALERA (*Mar-DL-U*). Vorrei chiedere al Ministro, che ringrazio per la presenza, se esiste o meno in questo contesto una clausola di garanzia affinché altri gruppi, già impegnati nell'ambito del settore dell'informazione e più specificatamente in quello dell'emittenza radiotelevisiva privata, possano direttamente o indirettamente, in maniera più o meno mascherata, acquisire quote azionarie della RAI.

Mi sembra un tema estremamente rilevante rispetto al dibattito aperto sul conflitto di interessi, un dibattito ancora vivo nei partiti e nell'o-

pinione pubblica nazionale, un tema sul quale la soglia di attenzione deve essere sempre particolarmente alta.

GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*. Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Aula, non posso ora rispondere in pochi minuti a tutte le domande che mi sono state rivolte. Poiché nella giornata di giovedì si riunisce il Consiglio dei Ministri per la redazione del documento di programmazione economico-finanziaria, non posso assicurare la mia presenza in questa sede in quella giornata, ma nel giorno successivo.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua disponibilità e rinvio il seguito delle comunicazioni a venerdì prossimo, 30 luglio, in una seduta che sarà appositamente convocata.

I lavori terminano alle ore 16.

